



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0176443-2012

PU : IAP-1e00-08/05/2012-0176443 2012

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

U.I.L.- P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

E p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - S E D E

OGGETTO: Disposizioni in materia di quiescenza e previdenza. -

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.

Per opportuna informativa, si trasmette Circolare 3636/6086 Prot. GDAP-0173719-2012 del 7.5.2012 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Hy

Cy



Red handwritten mark

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

CIRCOLARE 3636/6086

Roma,

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DEGLI STUDI PENITENZIARI

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI II.PP. DELLA REPUBBLICA

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI LOCALI
DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DEL PERSONALE

AI SIGNORI DIRETTORI DEI MAGAZZINI VESTIARIO

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U.O.R.

AL SIGNOR DIRETTORE
DEL CENTRO AMMINISTRATIVO "G. ALTAVISTA"

E, P.C.

I SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - RELAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni in materia di quiescenza e previdenza. -
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 di
conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216

§ 1 Premessa

Missione per la Gestione dei Procedimenti Previdenziali



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

- § 2 Recesso dal rapporto di lavoro e diritto al trattamento previdenziale
- § 3 Requisiti di accesso al trattamento pensionistico
- § 4 Derghe ai nuovi requisiti di accesso a pensione
- § 5 Personale Dirigenziale: determinazione della base pensionabile ai fini pensionistici e previdenziali
- § 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate
- § 7 Termini di liquidazione del trattamento di fine servizio
- § 8 Disposizioni generali

§ 1 *Premessa*

Gli interventi legislativi dell'ultimo periodo e, in ultimo, la normativa richiamata in oggetto, rendono opportuno diramare la presente lettera circolare che espone, in linee essenziali, le principali modifiche introdotte in materia previdenziale e impartisce specifiche indicazioni operative in ordine alle procedure da adottare nei casi di risoluzione dal rapporto di lavoro.

Si segnalano, di seguito, alcuni elementi salienti del nuovo quadro normativo:

- a) l'art. 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto, a decorrere dal primo gennaio 2012, la soppressione dell'INPDAP e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS.

Pertanto, fino all'emanazione dei decreti di riassetto organizzativo e funzionale da parte dell'INPS e, salve diverse disposizioni, gli atti relativi ai procedimenti di natura pensionistica e previdenziale dovranno essere inoltrati alle strutture provinciali INPDAP già esistenti, avendo cura di usare nell'indicazione del destinatario la seguente dicitura: "All'INPS – ex gestione INPDAP – CTPS" (CTPS sta per Cassa Trattamenti Pensionistici Statali) seguito dall'indirizzo;

- b) il successivo art. 24 - comma 2 - della citata legge 214/2011 ha disposto che, nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale del comparto Sicurezza e Difesa, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal primo gennaio 2012, venga calcolata secondo il sistema contributivo, con il criterio del *pro-rata*. In virtù di tale disposizione, anche i dipendenti in possesso di 18 o più anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 sono

Missione per la Gestione dei Procedimenti Previdenziali



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

divenuti destinatari di un tipo di calcolo pensionistico di tipo misto: retributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal primo gennaio 2012.

In particolare, per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, tale modifica normativa ha reso inapplicabile la disposizione già contenuta nell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), fatta salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento;

- c) il comma 18 del medesimo art. 24, ha stabilito che la disciplina in materia di requisiti di accesso al sistema pensionistico, non trovi diretta applicazione nei confronti degli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa per i quali è prevista l'adozione di apposito regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2012, tenuto conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

Nondimeno, anche nei confronti del citato personale, per effetto dell'adeguamento triennale legato alla variazione della speranza di vita, i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità, così come modificati dall'art. 18, comma 22-ter del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono stati incrementati di mesi 3 a decorrere dal primo gennaio 2013.

Pertanto (salve modifiche che potranno essere introdotte dal previsto regolamento governativo):

- C1) i requisiti anagrafici richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia (63 anni di età per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e 60 anni di età per il personale del Corpo di polizia penitenziaria) sono aumentati dal primo gennaio 2013 di mesi 3, fermo restando il posticipo di 12 mesi, già introdotto dalla c.d. finestra mobile, ai fini dell'effettiva corresponsione dell'assegno pensionistico;
- C2) il requisito di 40 anni di anzianità contributiva maturato successivamente al 31 dicembre 2011, indipendentemente dall'età anagrafica, è incrementato ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico (ovvero del diritto a riscuotere l'assegno pensionistico) di mesi 1 nell'anno 2012, di mesi 5 nell'anno 2013 e di mesi 6 nell'anno 2014.

Missione per la Gestione dei Procedimenti Previdenziali



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Essi vanno ad aggiungersi al posticipo di 12 mesi introdotto dalla normativa previgente.

Delineati tali aspetti generali, e tenuto conto delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica con circolare 8 marzo 2012 n. 2 e dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare 14 marzo 2012 n. 37 si forniscono, di seguito, chiarimenti circa gli effetti conseguenti agli ultimi interventi legislativi e specifiche istruzioni operative riguardanti gli argomenti indicati in oggetto.

§ 2 *Recesso dal rapporto di lavoro e diritto al trattamento previdenziale*

Si richiamano gli adempimenti ai quali sono tenuti gli "uffici segreteria" in tutti i casi in cui il dipendente cessa dal rapporto di lavoro, con o senza diritto a pensione.

Le SS.LL. vorranno impartire le necessarie disposizioni al personale addetto, per la puntuale osservanza delle indicazioni già fornite specificatamente ai paragrafi 3 e 6 della lettera circolare 16 dicembre 2010 n. 515993.

2.1 Si pone in particolare l'attenzione su quanto disciplinato dal paragrafo 3, punti 3.5 e 3.6, della sopra citata lettera circolare precisando che, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro, avvenuta con il d.lgs. n. 29/93 (poi riprodotto dal d.lgs. n. 165/2001), si è affermato il principio generale, valido per tali rapporti di lavoro, per cui le dimissioni hanno natura di negozio giuridico unilaterale recettizio, idoneo a produrre effetti dalla data in cui le stesse vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione, indipendentemente dall'espressione di una manifestazione di volontà del soggetto che le riceve.

Di conseguenza, dalla suddetta data di ricezione, le dimissioni prodotte dal personale appartenente al Comparto Ministeri e dirigenti Area 1 sono irrevocabili, anche per quanto possa riguardare l'eventuale modifica della data di cessazione.

2.2. Viceversa, la disposizione di cui all'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede che le dimissioni debbano essere accettate dall'Amministrazione per essere efficaci nei confronti del dipendente, continua a trovare applicazione nei rapporti di lavoro con disciplina pubblicistica (dirigenti penitenziari e personale del Corpo), nei quali si configura un'istanza unilaterale del dipendente cui segue l'adozione di un provvedimento amministrativo di accettazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Le dimissioni, pertanto, sono revocabili fino a quando al lavoratore non sia stato notificato il provvedimento di accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione¹. La *ratio* di tale assunto va ricercata nell'art. 21 bis della legge 241 del 1990 così come riformata dall'art. 14 della legge 15 del 2005 il quale dispone che "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione dello stesso..."

2.3 Si chiarisce inoltre che, nella disciplina del pubblico impiego, la risoluzione del rapporto di lavoro da qualsiasi causa determinata (cessazione dal servizio per limiti di età, dimissioni, dispensa etc.) e il conseguimento delle prestazioni previdenziali sono fatti giuridici autonomi, regolamentati da distinte normative.

Il diritto alla pensione e al trattamento di fine servizio resta, in ogni caso, soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro e all'adozione del relativo provvedimento.

In particolare, per quanto riguarda il recesso volontario dall'impiego, si osserva che la modulistica utile per la pensione e l'allegato 1 della citata circolare n. 515993/2010 (costituente una mera certificazione preventiva dei requisiti pensionistici posseduti) non possono sostituire l'istanza di dimissioni dall'impiego ovvero la comunicazione di risoluzione dal rapporto di servizio che, prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato, deve essere trasmessa alla Direzione Generale del Personale e della Formazione (Ufficio II per il personale dirigenziale e appartenente alle aree funzionali del Comparto Ministeri; Settore del trattamento di quiescenza per il personale di Polizia Penitenziaria), tramite l'ufficio di appartenenza del dipendente.

Pertanto, solo dopo l'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio da parte dei suddetti Uffici, fatto salvi i casi di decesso o di dispensa dal servizio per infermità (per i quali si raccomanda l'immediato invio della documentazione pensionistica), le segreterie competenti trasmetteranno la relativa modulistica INPS – ex gestione INPDAP - CTPS alla sede provinciale del citato Istituto previdenziale e a questa "Missione per la Gestione dei Procedimenti Previdenziali" precisando nell'oggetto l'esatta qualifica rivestita dall'interessato.

¹ CdS n. 7421/2005 e CdS, sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 73



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 3 *Requisiti di accesso al trattamento pensionistico*

L'art. 24, comma 3, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 statuisce che, per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal **primo gennaio 2012**, le prestazioni pensionistiche conseguibili sono esclusivamente: **la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata**.

E' cessato, pertanto dall'inizio di quest'anno, l'istituto della "pensione di anzianità" che consentiva di ottenere in anticipo la prestazione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Sono anche state eliminate le finestre mobili per l'accesso a pensione (art. 24, comma 5).

Sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata, il nostro ordinamento ha previsto l'aggancio automatico dei requisiti anagrafici e contributivi alle speranze di vita al fine di garantire l'equilibrio, nel lungo periodo, delle gestioni previdenziali. In osservanza di tali disposizioni legislative, il successivo adeguamento avverrà con cadenza triennale a decorrere dal primo gennaio 2016, mentre dal 2019 l'incremento avrà cadenza biennale.

Tenuto conto del meccanismo di incremento connesso alla speranza di vita, stabilito dal primo gennaio 2013 in ulteriori mesi 3 (decreto interministeriale 6 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre n. 289), si riportano di seguito i requisiti richiesti **dal primo gennaio 2012** per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche.

3.1 PENSIONE DI VECCHIAIA (commi 6 e 7)

Anno	Requisito anagrafico Uomini e Donne	Contribuzione minima
2012	66 anni	Anni 20
2013	66 anni e 3 mesi	Anni 20
2014	66 anni e 3 mesi	Anni 20
2015	66 anni e 3 mesi	Anni 20

Restano però in vigore i limiti di età fissati dalla normativa generale (65 anni di età) per il collocamento a riposo. Pertanto, qualora il dipendente risulti già in possesso dei



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

requisiti previsti per il pensionamento al 31 dicembre 2011, questa Amministrazione procederà a collocarlo in quiescenza dal primo giorno del mese successivo al compimento del suddetto limite di età.

Qualora il dipendente, al compimento del 65^o anno non abbia raggiunto i requisiti minimi per la maturazione del diritto a pensione, l'Amministrazione, previa domanda dell'interessato, disporrà il trattenimento in servizio fino alla prima data utile per il conseguimento del diritto a pensione, assicurando così la continuità tra il trattamento di attività e di quiescenza.

Si precisa inoltre che, esclusivamente nei confronti di coloro per i quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al primo gennaio 1996, è prevista l'ulteriore condizione che l'importo della pensione sia pari o superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale ².

Si prescinde dal predetto requisito in caso di età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando la necessità di un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

3.2 PENSIONE ANTICIPATA (comma 10)

Requisito contributivo minimo a prescindere dall'età anagrafica		
Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

L'istituto della pensione anticipata, introdotto dalla novella, consente di recedere dal rapporto di lavoro prima del raggiungimento del limite di età.

Il dipendente tuttavia, che sarà ammesso alla pensione anticipata per raggiungimento del requisito contributivo prima dei 62 anni, subirà un taglio dell'un per cento per i primi 2 anni di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla citata età, elevato al due per cento per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

² A scopo meramente indicativo si precisa che detto importo per il 2012 è pari a € 429,00 x 1,5 = € 643,50



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale, che trova applicazione sulla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo, sarà proporzionale ai mesi ³.

La riduzione, a seguito della modifica apportata dall'art. 6, comma 2 *quater* della legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si applica, ai dipendenti che maturino il previsto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione "effettiva" di lavoro ⁴.

3.3 PENSIONE ANTICIPATA CON CALCOLO CONTRIBUTIVO (co. 11)

Possono, altresì, conseguire la pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo sia successivo al primo gennaio 1996, a condizione che sussistano i requisiti riportati nella seguente tabella e sempre che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo mensile, annualmente rivalutato, pari ad almeno 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale ⁵.

Anno	Requisito anagrafico Uomini e Donne	Contribuzione minima
2012	63 anni	Anni 20
2013	63 anni e 3 mesi	Anni 20
2014	63 anni e 3 mesi	Anni 20
2015	63 anni e 3 mesi	Anni 20

3.4 Nulla è innovato per quanto riguarda l'anzianità contributiva richiesta in caso di dispensa dal servizio per infermità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (pari o superiore ad anni 14, mesi 11 e giorni 16), per inabilità assoluta ai sensi

³ Esempio: se un lavoratore raggiunge l'anzianità per il diritto alla pensione anticipata a 57 anni e sei mesi di età, subirà una riduzione pari al 7% sulla quota di pensione maturata prima del 1° gennaio 2012.

⁴ Si intendono, oltre al tempo di prestazione effettiva, anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazioni guadagni ordinaria (circolare INPS 14 marzo 2011 n. 37).

⁵ a scopo meramente indicativo si precisa che detto importo per il 2012 è pari a € 429,00 x 2,8 = € 1.201,20



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

dell'art. 2 comma 12 della Legge 335/1995 e per decesso in servizio (almeno 5 anni di contribuzione dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio antecedente la data di cessazione).

§ 4 *Deroghe rispetto ai nuovi requisiti di accesso a pensione*

Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze relative al trattamento pensionistico:

- a) i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti previsti dalla previgente normativa per accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità secondo le regole già indicate nella Lettera Circolare 16 dicembre 2010 n. 0515993 – 2010 a cui integralmente si rimanda;
- b) le dipendenti che, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 optino per un sistema di calcolo interamente contributivo in presenza di almeno 57 anni di età (elevati a 57 anni e 3 mesi dal 2013) e 35 anni di contribuzione. Nei confronti delle medesime continua a trovare applicazione la c.d. *finestra mobile* per l'accesso a pensione. Tuttavia giova evidenziare che detta possibilità (che sussisterà solo fino al 31 dicembre 2015) risulta sostanzialmente penalizzante rispetto ad un sistema di calcolo di tipo misto;
- c) i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, abbiano in corso la procedura dell'esonero dal servizio (comma 14, lettera e)) e coloro per i quali il provvedimento di concessione dell'esonero sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

Si precisa che, dalla data di entrata in vigore della legge 214/2011, l'istituto dell'esonero dal servizio è stato abrogato.

§ 5 *Personale Dirigenziale: determinazione della base pensionabile ai fini pensionistici e previdenziali*

L'art. 1, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

previsto che, in caso di incarichi dirigenziali di durata inferiore a tre anni⁶, ai fini dell'individuazione della base pensionabile di cui all'art. 43, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti delle amministrazioni statali, l'ultimo stipendio vada individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico stesso.

Parimenti non è destinatario dell'art. 1, comma 32, il dirigente statale cui sia stato conferito un incarico di durata pari o superiore a tre anni che si dimetta dal rapporto di lavoro prima che siano decorsi tre anni dal conferimento dell'incarico medesimo.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo della prestazione, la retribuzione percepita prima dell'ultimo incarico conferito va presa a riferimento quale quota base di calcolo della c.d. *quota A* della pensione (art. 13, lett. a) del decreto legislativo 503/1992), nonché della prima quota della buonuscita, relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2010.

La norma in questione precisa che la nuova modalità di individuazione della retribuzione utile si applica agli incarichi conferiti successivamente al 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge) e aventi decorrenza comunque successiva al primo ottobre 2011.

§ 6 *Equo indennizzo e pensioni privilegiate*

Per effetto della norma contenuta nell'art. 6 della legge 214/2011, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata⁷.

Tale disposizione, da cui sono esclusi gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, non trova applicazione:

⁶ Evento verificabile solo se la durata dell'incarico stesso coincide con il limite di età per il collocamento a riposo (terzo periodo citato comma 2, art. 19, d.lgs 165/2001)

⁷ Non sussistono termini per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico privilegiato qualora sia già intervenuto il riconoscimento dell'infermità ai fini della dipendenza da causa di servizio.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

- a) nei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
- b) per i dipendenti cessati dal servizio prima del 6 dicembre 2011 per i quali non sono ancora scaduti i termini per la domanda di prestazione (fissati in anni 5 dalla data di cessazione dal servizio, elevati ad anni 10 qualora l'infermità sia derivata da parkinsonismo);
- c) nei procedimenti instaurabili d'ufficio, per eventi occorsi in data antecedente al 6 dicembre 2011.

§ 7 *Termini di liquidazione del trattamento di fine servizio*

L'articolo 1, commi 22 e 23 della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto significative novità in tema di modalità di corresponsione del trattamento di fine servizio (sia che la prestazione si classifichi come indennità di buonuscita sia come trattamento di fine rapporto) per tutti i dipendenti pubblici ivi compreso, quindi, i dirigenti, il personale inquadrato nelle aree funzionali del Comparto Ministeri, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e al disciolto Corpo degli agenti di custodia.

7.1 Infatti, a modifica dell'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 che dettava indicazioni circa la prima scadenza utile per la liquidazione della prestazione di fine servizio, la novella normativa ha disposto, in relazione alle specifiche cause di cessazione dal rapporto di lavoro i nuovi termini per la liquidazione delle prestazioni.

7.2 In particolare la norma ha previsto:

- a) un termine di mesi 6 dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora il dipendente cessi per limiti di età o di servizio, corrispondendo tale ultima tipologia sia al raggiungimento della massima anzianità contributiva (ad



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

esempio anni 40 maturati entro il 31 dicembre 2011) sia all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per fine attività lavorativa ⁸.

- b) un posticipo di mesi 24 dalla cessazione, più mesi 3 per la liquidazione della prestazione da parte dell'ente previdenziale, qualora il rapporto di lavoro sia estinto per dimissioni volontarie (anche se si sia maturato il diritto a pensione) per licenziamento o destituzione ⁹.

7.3 Restano invariati i termini già vigenti di:

- a) 105 giorni (15 giorni per l'Amministrazione e 90 per l'ente previdenziale) in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso detto periodo sono dovuti gli interessi;
- b) mesi 9 (6 + 3 mesi) per tutte le altre tipologie di cessazione dal servizio, qualora il dipendente abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi vigenti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità in data antecedente al 13 agosto 2011.

7.4 Resta inoltre ferma la modalità di pagamento rateale già prevista dall'art. 12 commi 7 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010, nel caso di liquidazioni il cui importo lordo superi € 90.000, con pagamento della seconda e della eventuale terza rata a distanza di uno e due anni dai termini di liquidazione indicati in precedenza.

§ 8 Disposizioni finali

In tutti i casi di cessazione dal rapporto di lavoro, il dipendente deve compilare, in ogni sua parte, la modulistica per la richiesta delle prestazioni sia ai fini di pensione che di TFS/TFR.

Anche nei casi di recesso senza diritto a pensione, infatti, corre l'obbligo di definire la posizione assicurativa dell'iscritto certificando i dati anagrafici, di residenza e

⁸ La prestazione, che non può essere liquidata prima del suddetto periodo, deve essere messa in pagamento dall'Istituto previdenziale entro i tre mesi successivi (decorsi i 9 mesi sono dovuti gli interessi)

⁹ decorsi i 27 mesi sono dovuti gli interessi



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

contributivi all'INPS, al quale, nel prosieguo, l'interessato potrà rivolgersi per ogni aspetto concernente la propria situazione previdenziale.

Unitamente alla citata modulistica, gli uffici competenti dovranno trasmettere:

- a) l'elenco annuo lordo delle somme accessorie percepite a decorrere dal primo gennaio 1996;
- b) la distinta dei periodi di prestazione part-time con l'esatta indicazione della percentuale lavorativa espletata;
- c) l'elenco dei periodi di aspettativa non valutabili ai fini dell'anzianità di servizio;
- d) la copia delle "determine" emesse dall'Inps - ex Inpdap ai fini di pensione, accettate dall'interessato, con la distinta dell'eventuale onere contributivo pagato;
- e) la situazione analitica delle pratiche di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita inviando, per quelle non ancora definite, copia del modello PR1 trasmesso all'Ente previdenziale ed indicando, per quelle deliberate:
 - f) il numero e la data della delibera di riscatto;
 - g) l'importo mensile della singola rata;
 - h) il numero totale delle rate trattenute, con data di inizio e fine pagamento.

Nel fare riserva di diramare eventuali ulteriori indicazioni, si precisa che, nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, la presente circolare trova attuazione limitatamente ai §§ 2, 7 e 8.

Nella consapevolezza del maggior onere derivante dagli adempimenti richiesti, si invitano le SS.LL., in ragione della rilevanza degli argomenti trattati, a sensibilizzare gli uffici competenti in ordine alla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. Certi della consueta attenta collaborazione, si invita inoltre a dare la massima diffusione della presente a tutto il personale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

Missione per la Gestione dei Procedimenti Previdenziali